



Comune di Laglio - Provincia di Como
Via Regina, 57 - 22010 - Tel. 031.400148 - Fax 031.401113

N. 08/2017 REG. CRON.

ORDINANZA IL SINDACO

CONSIDERATO che occorre prendere atto della consuetudine sempre più diffusa di celebrare manifestazioni e matrimoni, sia in area privata che in area pubblica, con l'accensione di fuochi d'artificio e/o l'utilizzo delle cosiddette lanterne cinesi;

TENUTO CONTO della nota esplicativa del Ministero dell'Interno del 6 dicembre 2012 sulla criticità del lancio delle lanterne volanti le quali vengono annoverate quale "accensione pericolosa" prevista dall'art. 57 del T.U.L.P.S. ;

DATO ATTO che nella stessa circolare le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 del T.U.L.P.S.

VISTO che l'utilizzo di tali prodotti in occasione di "feste private" configura la fattispecie di "accensione pericolosa e tale condotta potrebbe integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 703 del codice penale;

VISTO l'art. 58 del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro del Comune di Laglio e la sicurezza dei cittadini (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31b del 19.09.2013).

VISTA la Legge 24.11.1981 N 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

IL DIVIETO di accensione di fuochi d'artificio, sia liberi che soggetti ad autorizzazione, come pure l'utilizzo delle cosiddette "lanterne cinesi" su tutto il territorio comunale.

AVVERTE CHE

- Avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n.° 1034 e successive modificazioni, chiunque potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano;
- Oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 60 giorni sempre dalla data della pubblicazione o della notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n.° 1199 e successive modificazioni).

DISPONE

La notifica del presente atto nelle forme di Legge:

- A) A mezzo pubblicazione presso l'Albo pretorio comunale, oltre affissione presso i luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque idonei allo scopo;
- B) Mediante trasmissione agli Agenti della Polizia Locale, per la sorveglianza e una corretta applicazione dell'ordinanza.

Dalla Residenza Comunale li, 02.03.2017



Il Sindaco
(Roberto Pozzi)



06 DIC. 2012

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
 Area Armi ed Esplosivi
 Email: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

Oggetto: Lancio delle lanterne volanti - Quesito.

ALLA QUESTURA DI

PISA

E, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota Div. P.a.s. Cat. Mass F1/2012 del 22 novembre 2012, con la quale codesta Questura evidenzia le criticità relative al lancio delle "lanterne volanti".

Al riguardo, si rappresenta che lo scrivente Ufficio condivide le preoccupazioni espresse con la citata nota, evidenziando che l'attività del lancio delle lanterne volanti sia stata oggetto, proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l'ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati.

Tanto premesso, si ritiene che la normativa vigente disciplini l'utilizzo dei prodotti in argomento, che deve essere annoverato quale "accensione pericolosa", tra le disposizioni previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S.

In merito, appare di particolare rilievo il parere negativo, per il lancio di lanterne volanti, espresso dall'Ufficio della Protezione Civile del comune di Pisa che ha giustificato il divieto in relazione all'elevato rischio di propagazione incendi.

Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 del T.U.L.P.S., per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale.

Anche l'utilizzo di tali prodotti in occasione di "feste private" configura la fattispecie di "accensione pericolosa" e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 703 del codice penale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu

[Handwritten signature]